

Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato, Analisi Economiche, Occupazione

Ufficio: 2.2 - REGISTRO IMPRESE E MEDIAZIONE

Determinazione num. 429

Del 21/12/2022

Oggetto: Domicilio digitale delle imprese individuali: diffida ad adempiere

**IL DIRIGENTE DELL'AREA REGISTRO IMPRESE, REGOLAZIONE DI MERCATO
ANALISI ECONOMICHE, OCCUPAZIONE**

VISTO l'articolo 5 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020; conv. l. n. 120/2020 - che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC);

CONSIDERATO che nel novero delle imprese individuali prive del domicilio digitale ve ne sono molte che rientrano nelle casistiche previste dall'art.40 dello stesso d.l. 76/2020 per la cancellazione d'ufficio, per pervenire alla quale sono già stati avviati i relativi procedimenti;

RITENUTO al riguardo che l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale, che, oltre allo svolgimento di un procedimento amministrativo comunque gravoso, presuppone in ogni caso l'attivazione di un servizio di posta elettronica certificata presso un provider abilitato, comporterebbe dei costi che per le imprese individuali cancellabili d'ufficio, e dunque non operative da molto tempo, mal si concilierebbero con un principio di economicità dell'azione amministrativa;

PRESO atto che Infocamere scpa ha fornito l'elenco delle imprese individuali (n. 746 – all. B) che non hanno il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, non sono soggette a procedure concorsuali e non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base all'art. 2 del dpr 247/2004;

CONSIDERATO che l'ufficio ha verificato che le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali aventi sede nella provincia di Varese, indicate nell'allegato elenco, non hanno comunicato il domicilio digitale (oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito);

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato, le imprese individuali che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;

VISTO l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VISTA la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali – quando siano particolarmente numerose - mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;

VISTA la deliberazione n. 32 del 16 giugno 2022 della Giunta della Camera di Commercio di Varese con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese”;

VISTO in particolare l’art. 4 comma 1 delle Linee di indirizzo, che stabilisce: “La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Varese nella sezione dell’Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l’elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per trenta giorni consecutivi”. Il comma 2 inoltre specifica: “La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i trenta giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell’Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l’ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida”;

PRESO ATTO che la diffida deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Varese, nella sezione dell’Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese;

PRESO ATTO che da tale quindicesimo giorno decorrerebbe un ulteriore termine di trenta giorni da assegnarsi con il presente provvedimento, entro cui le imprese individuali possono regolarizzare la propria iscrizione anagrafica con la comunicazione del domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

VALUTATA peraltro l’opportunità di ampliare tale termine, in considerazione del particolare periodo dell’anno in cui si colloca il presente procedimento, comprendente le festività di fine anno, e dell’interesse pubblico a favorire in ogni modo la comunicazione dei domicili digitali da parte delle imprese, fissando pertanto tale scadenza alla data del 15 febbraio 2023;

PRESO ATTO che alle imprese inadempienti verrà in seguito applicata la sanzione di cui all’art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, in tal caso, l’ufficio del registro delle imprese (in base all’art. 5 comma 2 sopra ricordato) “...contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580”;

VISTA la comunicazione di diffida, (all A) che fa parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l’elenco delle imprese individuali (all. B) destinatarie della diffida, che è parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 26 gennaio 2019 con la quale è stato nominato il Conservatore del registro Imprese nella persona del dottor Giacomo Mazzarino;

RITENUTO opportuno assegnare le responsabilità di procedimento legate al presente adempimento a Claudia Conti, funzionario responsabile dell’ufficio Pubblicità Legale delle Informazioni Economiche, relativamente al procedimento di iscrizione del domicilio digitale al Registro Imprese e all’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale alle imprese inadempienti;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 26 gennaio 2019 con la quale è stato nominato il Conservatore del registro Imprese nella persona del dottor Giacomo Mazzarino;

VISTO l’atto di delega approvato con determinazione del Segretario Generale n. 366 del 2 ottobre 2019;

d e t e r m i n a

- di approvare la comunicazione di diffida allegata, che si ritiene portata a conoscenza delle imprese individuali in elenco il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Varese

- nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nelle Linee di indirizzo citate nelle premesse;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Varese nella sezione dell'albo camerale on line e nella sezione dedicata al registro imprese e che rimanga pubblicato sino al 15 febbraio 2023 giorno di scadenza della diffida;
 - di assegnare la responsabilità del presente procedimento a Claudia Conti, funzionario responsabile dell'ufficio Pubblicità Legale delle Informazioni Economiche, relativamente al procedimento di iscrizione del domicilio digitale al Registro Imprese e all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese inadempienti.

(Giacomo Mazzarino)
atto firmato digitalmente